Newsletter n. 4/2021

Dogana Oggi

Armella & Associati

Studio Legale Tributario

Indice

Al via lo Sportello unico doganale e dei controlli **2**

La revisione del Sistema Armonizzato 2022 ..... **3**

Corso avanzato di classificazione doganale – Master class con il Prof. Perticone **4**

***First sale price:* illegittimo l'accertamento della Dogana** **5**

Rinviata al 2023 la Plastic Tax **7**

La rilevanza dei reati doganali nel modello 231 ..... **8**

Nuovi controlli radiometrici alle importazioni **9**

Solo il proprietario dei beni può detrarre l'Iva assolta per le importazioni **10**

Diventano definitivi i dazi *antidumping* sull'alluminio cinese **11**

I prossimi eventi e i nostri contributi **12**

Al via lo Sportello unico doganale e dei controlli

Finalmente al via lo Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO), in attuazione del PNRR, che lo ha inserito tra le riforme strategiche per il recupero di competitività della rete logistica nazionale. L'obiettivo è di uniformare il sistema dei controlli sui prodotti in entrata e in uscita dal territorio nazionale, garantendo l'interoperabilità tra le diverse amministrazioni coinvolte nelle operazioni di import-export

L'attesa semplificazione, prevista dall'art. 20, d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, è contenuta nel regolamento approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri n. 46 del 10 novembre 2021. Tale provvedimento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, interviene a diciotto anni di distanza dall'introduzione dello Sportello unico doganale, con la legge 24 dicembre 2003, n. 350 che per prima, a livello nazionale, ha tracciato il principio del coordinamento, nello stesso tempo e nello stesso luogo, di tutti i controlli che interessano le merci.

La regolamentazione del SUDOCO consente al sistema nazionale di proseguire nell'attività di adeguamento alle principali raccomandazioni emanate a livello internazionale in materia di facilitazione del commercio, con riferimento particolare alla trasmissione delle informazioni

da parte degli operatori economici una sola volta (*once only*) attraverso un'unica interfaccia (*single window*), e alla necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo (*one stop shop*). Tali principi sono previsti a livello internazionale dal *Trade facilitation Agreement* del WTO e, a livello europeo, dal codice doganale del 2016, che assegna all'Agenzia delle dogane il ruolo di "guida nella catena logistica".

La nuova piattaforma, che verrà istituita presso l'Agenzia delle dogane, mette a disposizione degli operatori numerosi servizi, come l'attivazione dei procedimenti prodromici e dei controlli necessari per lo sdoganamento, la possibilità di tracciare lo stato di avanzamento di tali procedure, permettendo, inoltre, di consultare lo stato di interoperabilità tra i sistemi dell'Agenzia delle dogane e quelli delle altre amministrazioni coinvolte nell'operazione internazionale. Gli operatori potranno trasmettere tutti i dati relativi alla merce soltanto all'Agenzia delle dogane, la quale procederà poi allo scambio automatico con le altre autorità pubbliche interessate ai controlli, come le autorità sanitarie o di tutela ambientale.

La revisione del Sistema Armonizzato 2022

Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore la nuova classificazione doganale dell'Unione europea, con significative novità per le merci di ultima generazione, come le sigarette elettroniche, i droni, gli smartphone e le stampanti 3D. La nuova versione della Nomenclatura Combinata e della Taric recepisce le modifiche intervenute a seguito della revisione del Sistema Armonizzato 2022

Con la pubblicazione, lo scorso 29 ottobre, del Regolamento di esecuzione (UE) 12 ottobre 2021, n. 2021/1832 della Commissione europea, sono state introdotte numerose novità in materia di classificazione doganale. Oltre al consueto aggiornamento annuale della Nomenclatura Combinata e della Taric da parte della Commissione europea, il regolamento recepisce le significative modifiche introdotte dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO) attraverso la revisione del Sistema Armonizzato 2022.

Il legislatore unionale ha avviato un importante aggiornamento dei codici di classifica doganale adoperati dagli operatori per la classificazione delle merci nell'ambito degli scambi internazionali, apportando ben 351 modifiche nel Sistema Armonizzato e 760 nella Nomenclatura Combinata.

In particolare, sono previsti nuovi codici doganali identificativi per numerosi prodotti di ultima generazione, come le sigarette elettroniche, gli *smartphone*, i droni e le stampanti 3D. Numerose le novità per i prodotti elettronici (capitolo 85), per la chimica organica (capitolo 29), ma anche per le preparazioni alimentari. Gli insetti, per esempio, entrano a far parte del capitolo sulle preparazioni alimentari (capitolo 16). Viene introdotta, inoltre, la possibilità di tracciare a livello internazionale la differenza tra olio vergine e olio extra-vergine di oliva.

Particolare attenzione è dedicata ai rifiuti elettrici ed elettronici, con una nuova sensibilità sui temi del riciclo e della sostenibilità ambientale. Importanti novità riguardano, inoltre, il settore medicale e diagnostico, il settore chimico e i prodotti *dual use*.

Per le aziende è indispensabile adeguare le proprie procedure doganali alla luce delle modifiche ai codici di Nomenclatura Combinata dei prodotti importati, anche per evitare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione doganale. Per prepararsi al cambiamento, gli operatori possono consultare l'HS Tracker (https://hstracker.wto.org/), sviluppato con il supporto dell'Organizzazione mondiale delle dogane (WCO).

Corso avanzato di classificazione doganale – Master class con il Prof. Perticone

Al via il 24 novembre 2021 il Corso avanzato di classificazione doganale – Master class con il Prof. Enrico Perticone, organizzato da Arcom formazione e accreditato dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal Consiglio Nazionale Forense

La classificazione dei prodotti riveste un ruolo centrale per tutte le aziende coinvolte nel commercio internazionale. La necessità di definire e catalogare le merci sulla base di una nomenclatura predefinita sorge, in primo luogo, per consentire l'individuazione dei singoli prodotti che attraversano le frontiere e per identificare gli adempimenti a essi connesse. L'esatto inquadramento dei prodotti oggetto di importazione, consente, inoltre, di verificare eventuali divieti o contingenti, limitazioni alle esportazioni, statistiche internazionali, le regole di origine applicabili ed eventuali agevolazioni o esenzioni daziarie e fiscali.

Per le imprese interessate dal commercio internazionale la classificazione dei prodotti acquistati e venduti rappresenta, quindi, l'operazione fondamentale su cui fondare la

contrattualistica, la documentazione amministrativa aziendale, gli Incoterms® e le obbligazioni di trasporto.

Dal 1° gennaio 2022 vi saranno importanti novità, con l'entrata in vigore della revisione della Convenzione internazionale sul Sistema Armonizzato, che prevede nuovi codici doganali identificativi per i prodotti di ultima generazione.

Per questo, Arcom formazione organizza il Corso avanzato di classificazione doganale – Master class con il Prof. Enrico Perticone.

Docente del corso è il prof. Enrico Perticone, doganalista iscritto all'Albo dal 1989 e titolare della cattedra di Merceologia Doganale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Pescara, Esperto di Confindustria nazionale e componente del Gruppo di revisione Incoterms® di ICC Italia.

Il Corso è accreditato dal Consiglio nazionale degli Spedizionieri doganali con il riconoscimento di 20 crediti formativi, dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con 20 crediti formativi e dal Consiglio Nazionale Forense con 6 crediti formativi per gli avvocati.

La master class, al via il prossimo 24 novembre, approfondisce i principi, il funzionamento e le regole di classificazione doganale alla base della disciplina doganale e degli scambi internazionali, con 12 ore di lezione dedicate alla parte teorica e 8 ore di workshop ed esercitazioni pratiche.

Il Corso è rivolto a imprenditori, dirigenti, manager, doganalisti, responsabili legali e amministrativi, *customs* ed *export manager*, responsabili della *supply chain*, commercialisti, avvocati, consulenti per l'estero e neolaureati che intendano acquisire competenze specialistiche in materia.

Per informazioni e iscrizioni: www.arcomsrl.it o formazione@arcomsrl.it

First sale price: illegittimo l'accertamento della Dogana

Non sono daziabili le royalties, le spese di ricerca e sviluppo, le commissioni e i tassi di cambio relativi all'ultima vendita se l'operatore ha diritto all'applicazione della first sale rule

Con la sentenza 20 ottobre 2021, n. 3988, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha precisato che in caso di vendite a catena prima dell'importazione definitiva, il valore doganale della merce deve essere individuato in base al prezzo della prima vendita, senza che vi siano ulteriori addizionamenti o aggiustamenti da compiere.

Nella vigenza del Codice doganale comunitario (Reg. CEE 2913/1992), il *first sale* rappresentava un particolare metodo di determinazione del valore doganale delle merci, applicabile ogniqualvolta un prodotto era assoggettato a vendite a catena prima della sua importazione definitiva (art. 147 DAC, Reg. CEE 2454/1993). Poiché il prezzo di una vendita anteriore è normalmente più basso di quelle successive, attraverso il metodo del *first sale* è possibile attribuire ai beni un valore doganale inferiore, riducendo così la base imponibile ai fini della liquidazione della fiscalità doganale.

Nel caso esaminato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, la vendita antecedente all'introduzione dei beni nel territorio italiano, ossia la transazione tra i fornitori esteri e un'altra Società del gruppo, non prevedeva nessun pagamento di corrispettivi a titolo di *royalties*, o spese di ricerca e sviluppo, commissioni o tassi di cambio. Secondo i giudici, tali corrispettivi, pertanto, non possono assumere rilievo ai fini della tassazione doganale (Comm. trib. prov. Milano, sez. XIV, 20 ottobre 2021, n. 3988; nello stesso senso si veda anche Comm. trib. prov. Milano, sez. III, 21 giugno 2021, n. 2749).

Secondo il Collegio milanese, l'Ufficio non ha tenuto conto della regola del *first sale price*, violando così un diritto riconosciuto agli operatori dal Legislatore europeo. Al riguardo, la Corte di Giustizia e la Corte di Cassazione hanno chiarito che "l'importatore è libero di scegliere", ossia "ha diritto di pagare il dazio commisurandolo al prezzo della vendita" (Corte di giustizia, 6 giugno 1990, causa C-11/89; Corte di giustizia, 19 luglio 2012, causa C-263/11, *Rēdlihs*; Corte di Giustizia, 28 febbraio 2008, C-263/06, *Carboni e derivati srl*; Corte di Giustizia, 6 giugno 1990, C 11/89, *Unifert*; Cass. sez. V, 10 maggio 2019, n. 12523; Cass., sez. V, 1° marzo 2013, nn. 5188, 5189, 5190, 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5197, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210).

Rinviata al 2023 la Plastic Tax

Rinviata al 2023 l'introduzione della Plastic Tax. La nuova imposta sul consumo obbligherà le imprese a una revisione degli obiettivi aziendali e dei processi di fabbricazione

Il documento programmatico di bilancio 2022 ha posticipato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2023 della c.d. Plastic Tax, l'imposta sul consumo che colpirà produttori e soggetti coinvolti nel commercio delle plastiche monouso. L'entrata in vigore della Plastic Tax ha subito diversi rinvii a causa dell'incertezza sui possibili effetti che il tributo potrebbe provocare nei settori economici coinvolti e sui consumatori finali.

Con la Direttiva n. 2019/904/Ue del 5 giugno 2019 l'Unione Europea ha sancito il divieto di immissione sul mercato di prodotti di plastica con singolo impiego, obbligando gli Stati Membri ad adottare misure necessarie per ridurre l'incidenza sull'ambiente di alcuni prodotti di plastica. L'UE promuove un approccio volto a superare il modello "produzione-consumo-smaltimento", con l'obiettivo di raggiungere la riciclabilità di tutti gli imballaggi in plastica entro il 2030.

A seguito delle prescrizioni dell'Unione europea, l'Italia, con la Legge di bilancio 160/2019 ai commi 634 – 658, ha introdotto l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. MACSI) al fine di dare attuazione a quanto indicato dalla direttiva.

La c.d. Plastic tax colpirà produttori e soggetti coinvolti nel commercio delle plastiche monouso e in vista dell'introduzione del nuovo tributo, le imprese saranno tenute a modificare i propri standard di produzione attraverso un aggiornamento al business plan aziendale, con la finalità orientare il ciclo produttivo verso materiali ecologicamente più sostenibili.

Alla luce della disciplina normativa prevista sulla Plastic tax ed in vista dell'introduzione del tributo nel 2023, moltissime imprese si sono rivolte a consulenti e professionisti per servizi di analisi dei flussi delle forniture internazionali, per il censimento dei MACSI, per lo studio del loro ciclo di vita e per la conseguente previsione e quantificazione degli importi dovuti a titolo della nuova imposta.

Con l'introduzione dell'imposta, pertanto, si renderà necessaria una revisione degli obiettivi aziendali e dei processi di fabbricazione, con la finalità di superare completamente la plastica monouso.

La rilevanza dei reati doganali nel modello 231

La rilevanza penale attribuita al contrabbando semplice e l'inserimento dei reati doganali quale presupposto per l'applicazione del d.lgs. 231 del 2001, rende opportuna un'approfondita attività di compliance aziendale per le imprese che operano all'estero attraverso l'integrazione del modello organizzativo 231

Il legislatore nazionale, con il d.lgs. 75/2020, è intervenuto in modo specifico sui delitti doganali, consumati o tentati, che si considerano violazioni direttamente lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea. In particolare, viene attribuita rilevanza penale a tutti gli illeciti doganali, in precedenza depenalizzati, puniti con la sola sanzione della multa o dell'ammenda, qualora l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a 10.000 euro.

Il d.lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi e prevede una serie di presidi da utilizzare per limitare il coinvolgimento dell'ente nel caso in cui vengano commesse condotte illecite dai dipendenti dell'azienda. L'adozione di un adeguato modello di organizzazione e di gestione con una serie di protocolli che disciplinano e definiscono la struttura aziendale, costituisce condizione necessaria ai fini della riduzione del rischio di commissione di illeciti penali. Si tratta di un modello da adottare per consentire alle imprese e società di essere dispensate dai reati imputati ai propri dipendenti ed è attraverso la compilazione di tale modello, che l'ente può richiedere l'esclusione o la limitazione della propria responsabilità derivante da uno dei reati elencati nella norma.

Con la nuova rilevanza penale attribuita al contrabbando semplice e l'inserimento dei reati doganali quale presupposto per l'applicazione del d.lgs. 231 del 2001, ai sensi del nuovo articolo 25 *sexiesdecies*, viene disciplinata la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui venga perfezionato reato di contrabbando.

Il trattamento sanzionatorio previsto dalla norma comporta l'inflizione di sanzioni pecuniarie e, a prescindere dall'ammontare dei diritti di confine evasi, l'applicazione di ulteriori sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione o eventuale revoca di agevolazioni, finanziamenti o sussidi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Pertanto, a seguito della previsione normativa che introduce i reati doganali tra i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. 231/2001, nasce, l'esigenza di limitare possibili rischi legali e si rende opportuna una più approfondita attività di *compliance* aziendale per le imprese che operano all'estero attraverso l'integrazione del modello organizzativo 231.

Nuovi controlli radiometrici alle importazioni

Il d.l. 27 settembre 2021, n. 130 ha disposto una nuova proroga della validità del regime transitorio dei controlli radiometrici fino al 30 novembre 2021. Il 1° dicembre entreranno quindi in vigore le nuove verifiche radiometriche sulle importazioni, con rilevanti risvolti operativi per i soggetti importatori di metalli.

Il 1° dicembre 2021, in assenza di una nuova proroga legislativa, saranno pienamente operative le nuove misure di sorveglianza radiometrica delle merci in ingresso nel territorio dello Stato, introdotte con l'art. 72 del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101. Tale riforma introduce gravosi obblighi per gli importatori, essendo applicabile una lista di prodotti, indicata nell'allegato XIX del medesimo decreto legislativo, inclusiva di prodotti oggetto di numerose importazioni da Paesi extra Ue, come le viti e i bulloni metalmeccanici.

Con tale previsione, infatti, i soggetti che a scopo commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o vere e proprie operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui diversi prodotti, per rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività. Lo stesso obbligo è inoltre previsto per i soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo, esercitano attività di importazione di prodotti metallici. La disposizione non si applica, tuttavia ai soggetti che si occupano esclusivamente del trasporto, senza effettuare altre operazioni doganali.

I controlli previsti sono particolarmente pervasivi, comportando la necessità di verificare la radioattività sia durante lo sdoganamento, che nella fase di carico della merce. È inoltre stabilita la necessità di controllare lo stato di radioattività anche durante lo scarico o l'eventuale manipolazione dei prodotti, con un evidente rischio di rallentamenti della *supply chain* in ogni singola fase di verifica.

È stato pertanto deciso di far slittare nuovamente l'entrata in vigore di tali controlli fino al 30 novembre 2021. Questa proroga fa seguito a due precedenti previsioni, che disponevano l'entrata in vigore di questa disciplina prima per il 30 aprile e poi per il 30 settembre.

In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina, rimane dunque in vigore il regime previgente, la quale prevede esclusivamente le verifiche radiometriche in Dogana e nella fase di carico dei rottami.

Solo il proprietario dei beni può detrarre l'Iva assolta per le importazioni

Con il principio di diritto 29 settembre 2021, n. 13/2021 e la risposta a interpello 1° ottobre 2021, n. 644, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che solo il destinatario dell'importazione può detrarre l'Iva assolta a monte per le operazioni di importazione

Solo l'effettivo proprietario della merce importata, impiegata nell'esercizio della propria attività, può detrarre l'Iva assolta in dogana, anche se dovuta in seguito ad accertamento doganale. Ad affermarlo è l'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto 29 settembre 2021, n. 13/2021 e la risposta ad interpello 1° ottobre 2021.

Nei due diversi documenti emessi l'Agenzia chiarisce che, nel caso in cui il destinatario dei prodotti annoti l'operazione nel registro Iva a debito (art. 25, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633), sorgerà il diritto a detrarre l'imposta assolta a monte, al momento dell'importazione (art. 19, comma 1, ultimo periodo, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633).

Tale principio trova il proprio fondamento nella stessa normativa Iva italiana, la quale equipara le bollette doganali all'importazione alle fatture di acquisto, ai fini del registro Iva. Da tale parificazione l'Agenzia delle entrate ricava l'importante implicazione operativa di ritenere che l'unico soggetto che competente a detrarre l'Iva all'importazione è il proprietario dei prodotti. Con la risposta a interpello fornita dall'Amministrazione in data 1° ottobre 2021, l'Agenzia completa tale principio, ribadendo che, nei casi in cui l'imposta sia assolta dal rappresentante doganale, il diritto alla detrazione Iva è in ogni caso attribuito esclusivamente al soggetto destinatario della merce, anche se dovuta in seguito ad accertamento "doganale" divenuto definitivo.

I due interventi dell'Amministrazione fiscale completano quanto già da tempo affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, con le sentenze 24 settembre 2019, n. 23674 e 12 novembre 2019 n. 29195, che ha esplicitamente escluso la sussistenza di una solidarietà passiva del rappresentante indiretto in dogana, con riferimento all'Iva all'importazione.

Diventano definitivi i dazi *antidumping* sull'alluminio cinese

Con il Regolamento di esecuzione 2021/1784 dell'8 ottobre 2021, la Commissione europea ha istituito un dazio antidumping definitivo sull'importazione dei laminati piatti di alluminio di origine cinese

Com'è noto, i dazi *antidumping* assolvono una funzione non propriamente fiscale, bensì sanzionatoria e di tutela del mercato, mediante un riequilibrio del prezzo del prodotto, in quanto mirano ad equiparare il prezzo del bene estero, con un dazio specifico, di importo equivalente al margine di *dumping* praticato.

Tali misure rappresentano lo strumento più utilizzato per contrastare pratiche commerciali in grado di alterare sensibilmente i mercati interni, tanto che, secondo la trentanovesima relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 30 agosto 2021, alla fine del 2020 l'Unione europea disponeva di 150 misure di difesa commerciale in vigore, di cui 99 misure *antidumping* definitive.

A partire dallo scorso 12 ottobre 2021, le importazioni nell'Unione europea di prodotti di alluminio laminati piatti di origine cinese sono soggetti, in generale, all'applicazione di un dazio *antidumping* del 24,6 %. Sono previste, inoltre, aliquote più favorevoli (comprese tra il 14,3% e il 21,4%) per i prodotti dei fornitori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta, elencati all'articolo 1 del Regolamento UE 2021/1784.

I beni colpiti dalla misura sono prodotti di alluminio, laminati piatti, classificati con i codici NC 7606 11 10, 7606 11 91, 7606 11 93, 7606 11 99, 7606 12 20, 7606 12 92, 7606 12 93, 7606 12 99, 7606 91 00, 7606 92 00, 7607 11 90, 7607 19 90. Si tratta, nello specifico, di rotoli o nastri di alluminio arrotolati, fogli tagliati su misura o in forma circolare e lamiere di alluminio, anche non legato, privi di supporti, strati interni e altri materiali.

Da segnalare che tra i prodotti esclusi dall'applicazione del dazio *antidumping*, vi sono i laminati utilizzati per le lattine e per le linguette delle bevande.

I prossimi eventi e i nostri contributi

Il primo sì dal consiglio dei ministri al Sudoco, in attuazione del Pnrr

Sportello unico doganale

Iter import/export collegati telematicamente

DI SARA ARMELLA

Si avvicina lo sportello unico doganale e dei controlli (Sudoco), in attuazione del Pnrr, che lo ha inserito tra le riforme strategiche per il recupero di competitività della rete logistica nazionale. L'obiettivo è di ridurre i tempi di sdoganamento, migliorare la qualità dei controlli e ridimensionare i costi per gli operatori, attraverso il superamento delle frammentazioni derivanti dalla suddivisione di competenze fra le diverse amministrazioni interessate e il coordinamento telematico di tutti i procedimenti connessi all'import e all'export. La semplificazione inizia con il decreto del presidente della Repubblica, approvato ieri in via preliminare dal consiglio dei ministri, che interviene a cinque anni di distanza dall'art. 20 del dlgs 4 agosto 2016, n. 169 che lo aveva previsto e a 18 anni di distanza dalla legge 350/2003 che per prima, a livello nazionale, ha tracciato il principio del coordinamento, nello stesso tempo e nello stesso luogo, di tutti i controlli che interessano le merci.

Il regolamento disciplina il funzionamento del Sudoco e consente al sistema nazionale di proseguire nell'attività di adeguamento alle principali raccomandazioni emanate a livello internazionale in materia di facilitazione del commercio, con riferimento particolare alla trasmissione delle informazioni da parte degli operatori economici una sola volta (once only) attraverso un'unica interfaccia (single window), e alla necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo (one stop shop). L'idea di fondo, teoricamente molto semplice ma di non facile attuazione pratica, prevede che l'operatore trasmetta i dati soltanto alla Dogana, che procede poi allo scambio automatico con le altre autorità pubbliche interessate ai controlli sulla merce, come le autorità sanitarie o di tutela ambientale. Un unico interfaccia con l'operatore è il principio guida anche del codice doganale dell'Unione europea (Cdu), il quale prevede che «l'operatore economico debba fornire le informazioni una volta sola e che le merci siano controllate da tali autorità allo stesso momento e nello stesso posto» (considerando n. 20).

Il portale, istituito presso l'Agenzia delle dogane, metterà a disposizione degli operatori numerosi servizi, come l'attivazione dei procedimenti prodromici e dei controlli necessari per lo sdoganamento, la possibilità di tracciare lo stato di avanzamento di tali procedure, permettendo, inoltre, di consultare lo stato di interoperabilità tra i sistemi dell'Agenzia delle dogane e quelli delle amministrazioni coinvolte.

Il principio secondo cui la merce dovrebbe essere soggetta a un'unica dichiarazione doganale, comprensiva di tutti i dati richiesti anche da altre amministrazioni, e poi ricevere, se necessario, un unico stop per l'effettuazione di tutte le verifiche necessarie, (c.d. one stop shop o single window), è previsto a livello internazionale dal Trade facilitation Agreement del WTO e, a livello europeo, dal codice doganale del 2016, che assegna un importante ruolo di coordinamento all'Agenzia delle dogane. Esso dispone chiaramente che le autorità doganali hanno «la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell'Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell'intera catena logistica», riconoscendo alla dogana il ruolo di «guida nella catena logistica».

IO ONLINE Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

LEGA

No tax area estesa e meno microtasse

Abolire l'obbligo della dichiarazione dei redditi per 10 milioni di contribuenti con la Notax area/minimo esente sino a redditi da 10-12mila euro. Semplificazione e diminuzione delle tasse anche per chi ha redditi superiori al tetto. Abolizione delle 20 microtasse, patente, superbollo, tassa sul passaporto, bollo per la laurea, imposta sugli intrattenimenti, il cui gettito è inferiore al costo di gestione per lo Stato. «Proposte di buonsenso che abbiamo illustrato oggi (ieri per chi legge, *ndr.*) alla Camera in conferenza stampa con Matteo Salvini e già depositate in disegni di legge». Così il deputato della Lega Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze della Camera, ieri alla conferenza stampa della Lega sulla manovra. Massimo Bitonci, deputato Lega ha ricordato con riguardo delle scadenze delle 16 rate della riscossione da pagare per il 30 novembre: «non tutti ce la faranno, bisogna aprire gli occhi sulla realtà. E non si tratta di evasori, sono soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi. Riaprire la rottamazione ha un costo, ma tra qualche giorno se ne renderanno conto anche al Ministero dell'economia».

© Riproduzione riservata

BONUS

Perequativo, arriva l'ok di Bruxelles

Arriva da Bruxelles il via libera al contributo fondo perduto perequativo e start-up. Per il primo, ha spiegato ieri il sottosegretario all'economia Federico Freni rispondendo a una interrogazione di Gian Mario Fragomeli si era ancora in attesa del riconoscimento della misura. Per il sostegni-bis sono stati erogati aiuti fino a 10 mld di euro, ha comunicato la presidenza del consiglio dei ministri facendo il punto sullo stato di attuazione delle misure approvate in questi mesi. Intanto ieri l'Agenzia delle entrate ha comunicato la fruizione per intero del credito d'imposta al 30% previsto per le spese di sanificazione e per l'acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19. I contribuenti che hanno presentato istanza per l'accesso al credito potranno infatti beneficiare dell'agevolazione al 100% e dunque nella misura pari al 30% delle spese comunicate.

© Riproduzione riservata

IN EDICOLA CON ItaliaOggi A SOLI € 8,90*

In digitale su www.classabbonamenti.com/crisidimpresa

CIRCOLARE

Via al bonus per teatro e spettacoli

Arrivano le istruzioni delle Entrate per richiedere il nuovo bonus destinato al settore delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, così come previsto dal dl Sostegni. Nella circolare n. 14/E di ieri vengono fornite indicazioni su come ottenere il contributo, sotto forma di credito d'imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020, sui requisiti da rispettare e sulle tipologie di spese ammissibili. Il credito d'imposta è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Oltre alle imprese residenti, il bonus può essere utilizzato anche dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che, spiega l'Agenzia, indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali, operano nell'ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo. Tra queste attività il teatro, la musica, inclusa la lirica, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante. Possono inoltre beneficiare del contributo sia gli enti commerciali, sia gli enti non commerciali, ma con riferimento, per questi ultimi, all'attività commerciale eventualmente esercitata. Tutti questi soggetti rientrano nell'ambito di applicazione del beneficio a condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato. La circolare indica le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del credito d'imposta. Vi rientrano, in particolare, i costi riconducibili a una serie di macro categorie, tra cui i costi per il personale, i costi di produzione (come il noleggio per scenografie, costumi e strumenti, l'affitto di sale prove), la pubblicità, la formazione, i trasferimenti, ma anche, gli acquisti di nuove attrazioni, impianti e attrezzature, i danni per eventi fortuiti e la strutturazione delle aree attrezzate per i circhi e gli spettacoli viaggianti.

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Cambia dal 1° gennaio la classificazione doganale di centinaia di prodotti con specifiche autorizzazioni e le possibili restrizioni per l'import/export

DI SARA ARMELLA

Cambia dal 1° gennaio prossimo la classificazione doganale per centinaia di prodotti. Con novità assolute che tengono conto dell'evoluzione tecnologica e dei nuovi beni in commercio, come le sigarette elettroniche, i droni, gli smartphone, le stampanti 3D e numerosi altri beni di ultima generazione. Restyling anche per la classificazione dei moduli display a schermo piatto, su cui era sorto un ampio contenzioso anche in Italia, il settore medicale e diagnostico, il settore chimico e il dual use. E' l'effetto della pubblicazione, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 385/1 del 29 ottobre scorso del regolamento di esecuzione (Ue) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Molte le novità per le imprese interessate dal commercio internazionale perché, oltre al consueto restyling annuale, significativi aggiornamenti derivano dalla revisione del Sistema armonizzato 2022, da parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane (Wco). Il regolamento dovrà essere particolarmente analizzato dalle imprese, per valutare l'impatto della nuova classificazione doganale sui beni realizzati dall'azienda stessa o da questa semplicemente commercializzati. Eventuali modifiche devono determinare un aggiornamento delle schede tecniche del prodotto, il che può determinare restrizioni per l'export o per l'import o la necessità di specifiche autorizzazioni o, ancora, una diversa tassazione doganale del prodotto, con ricadute sul prezzo di vendita o sul business plan aziendale. Una diversa classificazione, inoltre, può determinare conseguenze anche sull'origine doganale del bene, ossia sulla possibilità di fruire del made in Italy o di un azzeramento dei dazi previsto da un accordo di libero scambio.

La classificazione doganale dei prodotti è alla base di tutti gli scambi commerciali con l'estero, sia in importazione che in esportazione. E' necessaria per la contrattualistica internazionale e per stabilire la fiscalità doganale, oltre che per identificare eventuali divieti, contingenti, dazi addizionali, così come l'origine dei prodotti e l'export control. Le caratteristiche essenziali, la funzione e l'utilizzo di un prodotto sono tradotte in uno specifico codice numerico identificativo, affinché sia immediatamente comprensibile in qualsiasi alfabeto e lingua, superando le divergenze linguistiche.

Questo linguaggio internazionale dei prodotti è aggiornato ogni cinque anni dall'Organizzazione mondiale delle dogane, mediante la revisione della Convenzione sul sistema armonizzato (Sa), attualmente applicata al 98% degli scambi mondiali e in 200 Stati. La versione 2022 contiene 351 novità, che interessano un'ampia gamma di prodotti, a partire dai rifiuti elettrici ed elettronici e con un'attenzione speciale ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale. Per preparare le imprese ad applicare i cambiamenti del Sistema armonizzato in vigore dal 1° gennaio 2022, è stato messo a punto un nuovo motore di ricerca (https://hstracker.wto.org/) in grado di mostrare anche graficamente le modifiche intervenute e le motivazioni sottese all'aggiornamento.

Da tenere presente, infine, che la classificazione doganale del prodotto ricade nella responsabilità esclusiva dell'impresa che vende all'estero o che importa da un Paese extra UE, anche nell'ipotesi in cui sia stato incaricato un consulente o un rappresentante doganale. Sempre più frequenti sono i controlli dell'Agenzia delle dogane sulle voci doganali riportate nelle dichiarazioni: eventuali contestazioni possono determinare recuperi che interessano gli ultimi tre anni, con significative sanzioni in caso di errori di classificazione e potenziali contestazioni anche sotto il profilo penale.

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Londra conserva la disciplina transitoria sull'import agroalimentare

Brexit al palo in dogana

I nuovi obblighi e controlli slittano al 2022

DI SARA ARMELLA

Slittano ancora, nel Regno Unito, i nuovi controlli doganali sui prodotti sanitari e fitosanitari importati dall'Unione europea. Lo ha annunciato ieri il Parlamento inglese, che ha deciso di mantenere in vigore anche la disciplina transitoria per le importazioni di prodotti agroalimentari esportati nel Regno Unito. Scelte da molti ritenute necessarie, considerate le gravi difficoltà di approvvigionamento dei supermercati e l'elevata dipendenza dalle forniture europee: circa il 25% dei prodotti alimentari consumati dagli inglesi proviene dal vecchio continente. Per evitare uno stop alle forniture europee e consentire alle imprese, al mondo della logistica e alla Dogana UK di adattarsi al cambiamento in modo graduale, il Regno Unito ha ulteriormente posticipato una serie di misure concordate nell'ambito dell'Accordo sulla Brexit.

In particolare, come illustra l'Ice di Londra, per le importazioni di prodotti agroalimentari slitta dal 1° ottobre al 1° gennaio 2022 l'obbligo di pre-notifica delle importazioni, mentre i nuovi requisiti per i certificati sanitari di esportazione, inizialmente previsti per il 1° ottobre 2021, saranno introdotti dal 1° luglio 2022. I certificati fitosanitari e i controlli fisici alla frontiera inglese sui beni SPS saranno richiesti soltanto dal 1° luglio 2022, mentre è stata annullata la scadenza originaria del 1° gennaio 2022. Rinviate a luglio del prossimo anno anche le dichiarazioni di sicurezza sulle importazioni, originariamente previste come obbligatorie al 1° gennaio 2022.

La decisione di ieri conferma la percezione di una Brexit a due vie, in cui l'Unione europea applica dal 1° gennaio l'accordo faticosamente raggiunto con il Regno Unito, che a tutti gli effetti è considerato un Paese terzo, mentre Londra prosegue nella scelta di rinviare una serie di misure conseguenti all'uscita dall'unione doganale e dalle regole UE.

Se il rinvio dei controlli e delle certificazioni è salutato favorevolmente dalle imprese italiane, considerata anche la necessità di impostare diversamente molte forniture dirette oltre Manica, non altrettanto accade per l'Irlanda del nord, in cui si concentrano le ambiguità dell'accordo Brexit. L'Irlanda del nord, infatti, continua a essere parte del territorio doganale europeo e gli scambi sono gestiti come semplici operazioni intra comunitarie. Ciò consente, purtroppo, anche di aggirare i controlli doganali all'ingresso nell'Unione europea, considerato che la Gran Bretagna ha rinviato unilateralmente l'introduzione dei controlli nel Mare del nord, lasciando senza supervisione doganale gli scambi al confine con il territorio irlandese. In occasione della decisione unilaterale del Regno Unito di differire l'entrata in vigore delle misure di controllo definitive per l'Irlanda del Nord, la Commissione europea aveva già avviato una procedura di infrazione nei confronti del Governo britannico, tramite una lettera di messa in mora dello scorso 15 marzo, con cui contestava la violazione del Protocollo e dell'obbligo di buona fede individuato dall'Accordo di recesso. Vedremo, quindi, quali saranno i prossimi sviluppi.

© Riproduzione riservata

PER DECRETO

Genetica capi Nuovi aiuti in zootecnia

Dal 2022 ci saranno nuovi criteri per la concessione dei contributi per l'attività di tenuta dei libri genealogici e per il miglioramento genetico a favore degli organismi che svolgono tale compito per le varie specie e razze di animali allevati in Italia.

Lo stabilisce il nuovo decreto emanato dal *Mipaaf* e rubricato con il n. 361935 del 9 agosto 2021, disponibile al momento sul sito istituzionale, nella sezione normativa, in attesa della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il precedente provvedimento contenente le regole per l'erogazione dei contributi risale al 1992 è stato abrogato, perché non è più coerente con le disposizioni legislative comunitarie e nazionali oggi vigenti che hanno subito una innovazione con il regolamento

Milano
Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com

Armella & Associati

Genova
Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
www.studioarmella.com

Le diverse tappe nella tabella di marcia delle aziende in vista dell'entrata in vigore del tributo

Plastic tax, corsa contro il tempo

Occorre aggiornare i modelli produttivi e censire i materiali

Pagina a cura
DI SARA ARMELLA
E STEFANO COMISI

La nuova imposta

Soggetti passivi	Momento impositivo	
Fabbricante Macsi	Vendita ad altri soggetti nazionali	
Operatore che introduce Macsi da diverso Paese Ue	Acquisto in Italia nell'ambito dell'attività economica	Vendita in Italia al consumatore finale
Importatore di Macsi	Importazione definitiva in Italia	

È corsa contro il tempo per mappare, monitorare e quantificare l'impatto della plastic tax, in vigore dal 1° gennaio 2022, sulle attività delle imprese, chiamate anche a modificare il contenuto delle dichiarazioni doganali e a organizzare gli adempimenti e le liquidazioni trimestrali. La nuova imposta sul consumo, simile alle accise, colpirà i produttori e molti altri soggetti coinvolti nella filiera commerciale dei manufatti in plastica con singolo impiego (cosiddetti Macsi).

Pur essendo destinata a ripercuotersi principalmente sui consumatori finali, obbliga tutte le imprese a una due diligence dei materiali utilizzati e a modificare i propri standard di produzione, muovendo verso obiettivi di efficienza ambientale. La plastic tax, infatti, richiede un aggiornamento dei modelli produttivi di intere filiere commerciali.

Moltissime imprese si sono rivolte a consulenti e professionisti per servizi di analisi dei flussi delle forniture internazionali, per il censimento dei Macsi, per lo studio del loro ciclo di vita e per la conseguente previsione e quantificazione degli importi dovuti a titolo della nuova imposta.

Il primo passaggio della road map è quello di identificare la posizione dell'impresa rispetto alle merci assoggettate al tributo, ossia capire se si può essere qualificati come produttori, importatori, rivenditori o committenti.

Effettuato questo preliminare distinguo, per le società che svolgono attività unicamente commerciale si tratta di ripensare gli accordi con i propri fornitori, mentre sono chiamate a una maggiore attività di aggiornamento quelle il cui core business è proprio costituito dalla produzione e dalla vendita di manufatti in platica monouso. Per tali realtà l'impatto economico è notevole.

Le modifiche al business plan aziendale riguardano i processi di fabbricazione, e la supply chain, con l'obiettivo di superare completamente la plastica monouso, investendo in tecnologia finalizzata alla produzione di materiali ecologicamente più sostenibili.

Per le imprese che hanno già effettuato importanti modifiche nei propri impianti di produzione, la legge di bilancio 2020 ha previsto un incentivo che consiste in un credito d'imposta pari al 10% delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla fabbricazione di manufatti in materiale compostabile.

Un ulteriore passaggio obbligato della due diligence societaria è la revisione e l'eventuale aggiornamento dei sistemi informatici in dotazione, che devono monitorare i nuovi flussi di materie prime e ottimizzarne la gestione contabile, soprattutto laddove non è possibile sostituire integralmente la produzione di Macsi con materiali compostabili. In questi casi, l'obiettivo è monitorare in maniera il più possibile precisa le quantità di merci, stimando le quantità che devono essere inserite in dichiarazione e sulle quali si deve versare la plastic tax.

> ***La nuova imposta sul consumo, pur essendo destinata a ripercuotersi sui consumatori finali, obbliga tutte le imprese a una due diligence dei materiali utilizzati e a modificare i propri standard di produzione***

La nuova misura nasce con la direttiva n. 2019/904 del 5 giugno 2019, mediante la quale l'Unione europea ha sancito il divieto di immissione sul mercato di prodotti di plastica con singolo impiego e ha obbligato gli stati membri ad adottare misure necessarie per ridurre l'incidenza di alcuni prodotti di plastica sull'ambiente e conseguire l'obiettivo di riciclo di tutti gli imballaggi plastici entro il 2030.

A seguito delle prescrizioni dell'Unione europea, l'Italia, con la legge di bilancio 160/2019 (commi 634 – 658) ha introdotto la plastic tax.

La misura del nuovo tributo è pari a 0,45 euro per ogni Kg di plastica monouso prodotta in Italia, introdotta da altri Paesi appartenenti all'Unione europea o importata dai territori extra unionali. Da un punto di vista oggettivo, i Macsi sono prodotti destinati ad avere funzione di contenimento di merci o prodotti alimentari, realizzati sotto forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materiale plastico. Generalmente, i Macsi non sono prodotti o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i prodotti in materiale compostabile, i dispositivi medici e i manufatti adibiti a contenere e proteggere medicinali. La legge di bilancio 2021 ha escluso anche i Macsi provenienti da processi di riciclo e quelli importati nel nostro Paese in regime di franchigia doganale.

Da un punto di vista soggettivo, sono obbligati al pagamento della plastic tax coloro che producono Macsi mediante impianti siti nel territorio nazionale, coloro che acquistano o vendono ai consumatori Macsi provenienti da altri paesi Ue e gli importatori di Macsi provenienti da paesi terzi.

Il tributo diventa esigibile all'atto dell'immissione in consumo nel territorio nazionale. Per i Macsi realizzati in Italia tale momento coincide con la cessione ad altri soggetti nazionali, mentre per quelli prodotti in altri paesi Ue il presupposto impositivo si identifica con l'acquisto nell'esercizio dell'attività economica d'impresa o la cessione al consumatore. Per quanto riguarda le plastiche monouso provenienti da paesi terzi, l'esigibilità coincide con l'importazione definitiva nel territorio nazionale.

La liquidazione dell'imposta avviene sulla base di una dichiarazione, che dovrà essere presentata trimestralmente all'Agenzia delle dogane. L'importo derivante è versato entro il primo mese successivo al trimestre solare di competenza, mediante F24 accise. Il legislatore ha previsto una soglia di esenzione dal tributo molto bassa, pari a 25 euro trimestrali.

> ***Con riferimento agli aspetti legati al commercio internazionale, la corsa contro il tempo riguarda gli adempimenti dichiarativi e doganali di cui devono tenere conto tutti i soggetti attivi nel settore. E si tratta di un vero e proprio nuovo tributo doganale***

In caso di mancato o tardivo versamento dell'imposta, è prevista una sanzione dal doppio al quintuplo dell'importo dovuto, mentre, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale, la violazione parte da un minimo di 250 euro fino ad arrivare a un massimo di 2.500 euro.

L'Agenzia delle dogane, nelle bozze di circolari circolate fino a questo momento, prevede ulteriori adempimenti a carico dei fabbricanti di Macsi. Essi devono trasmettere telematicamente una comunicazione preventiva recante l'elenco dei Macsi prodotti in sede, indicando le caratteristiche degli impianti utilizzati, nonché una stima della produzione annua. Devono predisporre, inoltre, una contabilità giornaliera, con dettaglio dei venditori e altri impianti ai quali sono destinate le proprie forniture.

Con riferimento agli aspetti strettamente legati al commercio internazionale, la corsa contro il tempo riguarda gli adempimenti dichiarativi e doganali di cui devono tenere conto tutti i soggetti attivi nel settore. Da questo punto di vista, si tratta di introdurre un vero e proprio nuovo tributo doganale.

Gli importatori sono tenuti a indicare nella casella 33 della dichiarazione doganale (Dau) il codice di classificazione tariffaria, aggiungendo lo specifico codice addizionale «Z050», che indica che la merce importata è soggetta alla plastic tax. L'importo dovuto è quantificato (in autoliquidazione) nella casella 47 del Dau, sulla base del quantitativo di Macsi dichiarato.

Per le fatture di accompagnamento dei Macsi ceduti o importati, l'Agenzia delle dogane prevede una necessaria annotazione dell'imposta assolta. Tale adempimento è finalizzato alla fruizione dell'eventuale rimborso del tributo, in caso di successiva rivendita dei medesimi prodotti.

Occorre, infine, sottolineare come, attualmente, in Italia sia già in vigore una plastic tax europea, introdotta dal decreto Milleproroghe del 31 dicembre 2020. Il tributo è a carico dello Stato e, rispetto all'imposta italiana, non deriva dal consumo di Macsi. L'importo da versare, infatti, ammonta a 0,80 euro per ogni kg di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati e generati in ciascuno Stato appartenente all'Ue.

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi IMPOSTE E TASSE Giovedì 9 Settembre 2021 25

L'amministrazione ha aggiornato il modello e il software (che erano fermi al 12 febbraio)

Bonus locazioni, cessioni estese

Luce verde alle compravendite di crediti maggio-luglio 2021

DI GIULIANO MANDOLESI

Da oggi via libera alla cessione del bonus locazioni nella sua versione extra-large prevista dal dl sostegni bis (decreto legge 73/2021).

Con il provvedimento numero 2021/228685 pubblicato lo scorso 7 settembre l'agenzia delle entrate ha, infatti, aggiornato modello e software per la cessione del tax credit sugli affitti, fermi allo scorso 12 febbraio, consentendo anche le compravendite dei crediti relativi alle mensilità da maggio a luglio 2021.

Senza tale novazione le cessioni sarebbero state bloccate ai soli bonus prodotti dal pagamento delle mensilità da gennaio ad aprile 2021 in recepimento alle modifiche apportate in corso di conversione del decreto legge 34/2020 (il decreto rilancio).

Come specificato nel citato provvedimento, il nuovo modello di comunicazione benché pubblicato lo scorso martedì, sarà utilizzabile da oggi 9 settembre 2021.

Tra le novità del modello, oltre al recepimento delle novazioni all'articolo 28 del decreto legge 34/2020 (norma che disciplina il bonus) previste dall'articolo 4 del decreto legge 73/2021, trova spazio anche possibilità di indicare nel quadro «tipologia di credito ceduto», la cessione dei tax credit relativi a canoni dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d'uso.

Le novità dell'articolo 4 del 73/2021. Il decreto sostegni bis ha potenziato il bonus locazioni disciplinato all'articolo 28 del decreto legge numero 34 del 2020 allungandone anche la gittata temporale. Ante modifiche infatti l'agevolazione si era interrotta alle mensilità 2020 ed unicamente per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, era prevista anche per i canoni di competenza dei mesi fino al 30 aprile 2021. Con l'articolo 4 del decreto legge sostegni bis il legislatore è intervenuto su tre fronti.

Da un lato ha prolungato fino al 31 luglio 2021 la versione del bonus ad hoc per il settore turistico ricettivo.

Dall'altro ne ha allungato la portata anche per i canoni corrisposti relativi alle mensilità da gennaio a maggio 2021 dagli affittuari soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019.

Va specificato che per i soggetti under 15 milioni di euro a variare non sono solo i requisiti soggettivi (il tetto ricavi) ma anche quelli oggettivi. Il credito infatti spetta non più a patto che vi sia una contrazione del fatturato almeno del 50% misurata «mese su mese», ma a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Tax credit dettaglianti. Da ultimo il legislatore ha dato nuova linfa anche al tax credit specifico per i dettaglianti (previsto inizialmente al comma 3-bis dell'articolo 28 del decreto legge numero 34 del 2020) raddoppiando le percentuali del credito e rendendolo utilizzabile per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro.

Dal punto di vista delle percentuali il credito per i dettaglianti nella versione «originaria» prevedeva come misura quella del 20 per cento ordinario e del 10 per cento in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.

Grazie a quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2 bis dell'articolo 4 del decreto legge 73/2021 il nuovo credito per i commercianti al dettaglio spetta invece rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento.

Il testo del provvedimento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

PRODOTTI UTILIZZABILI IN AMBITO CIVILE E MILITARE

Beni dual use, restyling sui controlli

DI SARA ARMELLA

Da oggi, 9 settembre, in vigore il Reg. UE 2021/821 relativo ai controlli sui beni dual use, con significative novità per le imprese sia per l'ampiamento delle merci oggetto dei controlli che per la previsione di nuove procedure di armonizzazione all'interno dell'Unione europea.

Come noto sono definiti beni dual use tutti i prodotti ad alto contenuto tecnologico, che possono essere utilizzati sia in ambito civile che militare.

La normativa di settore prevede l'obbligo per gli operatori di dotarsi di apposite autorizzazioni preventive per l'esportazione, l'intermediazione e il transito di questi prodotti indicati nella lista all'allegato I del regolamento.

Nello specifico, il legislatore europeo ha ampliato il campo di applicazione della disciplina, alla luce dei recenti cambiamenti tecnologici, fino a ricomprendere nel concetto di «esportazione» anche la trasmissione di software e di tecnologie, mediante mezzi elettronici, verso un Paese extra UE.

Sono stati, inoltre, inseriti nella lista dual use i «prodotti di sorveglianza informatica», ossia i beni progettati per consentire il monitoraggio di persone tramite l'analisi di dati. Queste tecnologie sono anche soggette alla clausola «catch all», che estende il perimetro della normativa dual use anche ai beni non espressamente elencati, ma che possono concretamente essere utilizzati per fini terroristici o per violare i diritti umani.

Tra le novità del regolamento, l'introduzione di specifiche previsioni per i servizi di assistenza tecnica e le nuove tipologie di autorizzazioni, sia di ordine generale che specifico, come quella relativa ai «grandi progetti». Gli operatori del settore devono, pertanto, aggiornare le proprie procedure interne di gestione del rischio, al fine di valutare in anticipo le autorizzazioni da richiedere per le esportazioni dei diversi prodotti ed evitare le pesanti sanzioni connesse alle violazioni di questa disciplina.

A questo fine, occorre segnalare l'Icp (Internal compliance programme), un programma volto a far sviluppare agli esportatori adeguate procedure interne di controllo per il rispetto delle norme dual use. L'applicazione dell'Icp è, infatti, indicata come una «possibile» condizione per ottenimento dell'autorizzazione globale, che permetterebbe la libera esportazione di prodotti dual use senza richiedere nuovi permessi per ogni operazione.

© Riproduzione riservata

Classifica doganale nuovi strumenti per gli operatori

In materia di classifica, come per tutti gli aspetti doganali non demandati alla competenza nazionale esclusiva, si applicano le sentenze della Corte di Giustizia

In materia di classifica, come per tutti gli aspetti doganali non demandati alla competenza nazionale esclusiva, si applicano le sentenze della Corte di Giustizia. Grande rilievo rivestono inoltre i chiarimenti rilasciati dalle Dogane Ue (ITV) e i documenti presenti nelle raccolte ufficiali (EBTI e CLASS). Questi sono i principi desumibili da una recente sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano (21 luglio 2021, n. 2888), che ribadisce un indirizzo ormai consolidato in giurisprudenza e accolto anche dalla Corte di Cassazione[1].

Nella questione oggetto della pronuncia, un centro di assistenza doganale aveva curato l'importazione, presso la Dogana di Malpensa, di alcune videocamere di origine cinese, dichiarando la voce NC 8525809100, che identifica le "videocamere digitali che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera", con corrispondente applicazione di un dazio del 4,9%.

L'Agenzia delle dogane, tuttavia, vista la presenza di una presa USB, assimilava tali apparecchi a quelli abilitati a registrare file audio o video da sorgenti esterne e rettificava la voce dei prodotti con la NC 8525809900, che si riferisce, invece, a "videocamere digitali, altre", con conseguente applicazione di un dazio pari al 14%.

La società proponeva ricorso nei confronti del provvedimento di rettifica e la Commissione tributaria provinciale, anche grazie a una consulenza tecnica d'ufficio, confermava la correttezza della voce doganale utilizzata.

Nel corso del secondo grado di giudizio, promosso dall'Ufficio, la Società rilevava altresì che la questione era già stata affrontata a livello europeo dalla Corte di Giustizia con le sentenze C-666/15, GROFA, GoPro e C-178/14, Vario Tek, e che, anche la Corte di Cassazione, pronunciandosi all'esito di un giudizio promosso dallo stesso importatore (sentenza 11 febbraio 2020, n. 3242), aveva confermato che tali prodotti dovevano essere classificati alla v.d. 8525 80 9190 e non alla v.d. 8525 80 9900, sostenuta dall'Agenzia.

In forza dei principi di diritto espressi dalla Corte di Giustizia, nonché della sentenza dalla Corte di Cassazione (cui è stato riconosciuto valore di giudicato esterno), la Commissione regionale respingeva l'appello dell'Ufficio, confermando l'annullamento del provvedimento impugnato.

La classificazione doganale

L'esatto inquadramento dei prodotti oggetto di importazione assume rilievo fondamentale per quantificare correttamente il dazio dovuto e il relativo regime doganale applicabile. Tale operazione è nota come classificazione doganale, un'operazione che, in concreto, consiste nell'esatta attribuzione, a ogni singola merce oggetto di movimentazione internazionale, di un codice tariffa che consente di identificare un determinato prodotto nell'ambito di una precisa categoria merceologica di appartenenza.

Al fine di identificare ogni merce, individuando i dazi do-

1) Cass., sez. V, 11 febbraio 2020, n. 3242; cfr. Corte di Giustizia UE, 22 marzo 2017, C-435/15 e C-666/15, GROFA, GoPro, punto 62; Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, C-178/14, Vario Tek, punto 32, in curia.eu.

Milano
Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com

Armella & Associati

Genova
Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
www.studioarmella.com

vuti e, al contempo, agevolando gli scambi internazionali, nel 1973 il World Customs Organization - WCO (Organizzazione mondiale delle dogane) ha concluso a Bruxelles la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, ratificata dalla Comunità europea con la decisione del Consiglio del 7 aprile 1987.

Il Sistema armonizzato – SA (Harmonized System – HS) previsto dalla Convenzione di Bruxelles è oggi utilizzato in più di 200 paesi ed economie nel mondo e copre oltre il 98% delle merci nel commercio internazionale, attraverso l'attribuzione, a ciascun prodotto, di un codice specifico di sei cifre[2].

Nonostante le numerosissime voci e sottovoci in cui si articola, tale sistema non è sufficiente a soddisfare le esigenze di classificazione di Paesi altamente industrializzati quali quelli europei, dove il grado di complessità merceologico è assai elevato. Per tale ragione, l'Unione europea ha affiancato al sistema SA un ulteriore strumento di classificazione doganale, ossia la Nomenclatura Combinata (NC), mediante l'attribuzione di ulteriori due cifre, alle sei già previste dal Sistema armonizzato (Reg. 23 luglio 1987, n. 2658). Tale nomenclatura rappresenta, sostanzialmente, un elenco più dettagliato di quanto già previsto nel Sistema armonizzato e ne ricalca la struttura, suddividendosi in capitoli e sezioni.

Sulla base della nomenclatura combinata, la Commissione ha istituito una tariffa integrata dell'Unione europea (Taric), espressa mediante l'apposizione di ulteriori due cifre (nona e decima) al codice identificativo di ciascun prodotto, che stabilisce per ogni categoria merceologica l'ammontare dei diritti doganali e degli altri prelievi corrispondenti, così come gli eventuali Regolamenti comunitari cui la merce è soggetta.

ITV, Ebti e CLASS

Il compito di determinare la corretta classificazione doganale delle merci è demandato alla responsabilità degli operatori economici, i quali devono correttamente indicare nella dichiarazione doganale il codice di classificazione della merce trattata sulla base delle sue caratteristiche specifiche.

Come chiarito, in più occasioni, dal giudice comunitario, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve essere ricercato, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo[3].

L'individuazione esatta della classificazione doganale può, tuttavia, rivelarsi, in alcuni casi, compito tutt'altro che agevole, qualora il prodotto presenti caratteristiche tecniche complesse o abbia funzioni differenti, come nella vicenda esaminata dalla Commissione milanese.

Per prevenire eventuali contestazioni, derivanti da una errata classificazione merceologica, gli operatori possono chiedere all'Autorità doganale un parere preventivo vincolante circa la corretta classificazione doganale di un prodotto, ossia una c.d. Informazione Tariffaria Vincolante (ITV)[4].

Tale strumento favorisce la collaborazione fra le Autorità doganali e gli operatori economici, annullando il rischio, i costi e le incertezze di un potenziale accertamento doganale, che potrebbe interessare le operazioni compiute anche negli anni precedenti.

Il parere in materia di classifica, valido per tre anni dalla sua adozione, è inoltre vincolante non soltanto per l'autorità doganale che lo ha emesso, ma per tutte le Amministrazioni doganali dei Paesi membri.

Non è infrequente, infatti, che i prodotti importati dalla medesima azienda presso diverse dogane europee ricevano classificazioni differenti dagli

2) Nello specifico, il SA prevede delle intestazioni numeriche composte da 4 cifre, che indicano particolari raggruppamenti di beni correlati e, in secondo luogo, alcune sottovoci (contraddistinte dalle ulteriori due cifre), che attribuiscono un trattamento distinto ai i più importanti prodotti commerciali inclusi nelle intestazioni.

3) Corte di Giustizia, 17 luglio 2014, C-472/12, Panasonic; nello stesso senso, Corte di Giustizia, 19 febbraio 2009, C-376/07, Kamino; 5 giugno 2008, C-312/07, JVC France sas; Corte di Giustizia, 18 luglio 2007, C-142/06, Olicom, in www.curia.eu.

4) Le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) sono previste e disciplinate dagli artt. 3 e ss. del Reg. UE n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione, Cdu), dagli artt. 19 e ss. del Reg. delegato UE n. 2446/2015 (RD), dagli artt. 16 e ss. del Reg. di esecuzione UE n. 2447/2015 (RE) e dalle Linee guida amministrative sulla gestione del sistema delle ITV (https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/895781/LINEE+GUIDA+ITV+2019.pdf/528cfc78-849d-45d9-aeb9-d482c6543de9).

Milano
Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com

Armella & Associati

Genova
Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
www.studioarmella.com

Uffici. In tali circostanze, l'ITV "favorevole" rilasciata da una Dogana potrà quindi essere utilmente esibita presso le Agenzie degli altri Paesi nonché prodotta nel corso di un eventuale giudizio a supporto della voce doganale applicata. E invero, come chiarito anche dalla Corte di Giustizia, le ITV rilasciate da uno Stato membro a un soggetto terzo (ad esempio a un'altra società del medesimo Gruppo) sono utilizzabili come mezzo di prova in tutti i Paesi - come l'Italia - in cui sia processualmente allegabile in giudizio una prova documentale[5].

Il rilascio di un'ITV consente di garantire certezza e uniformità in materia di classifica doganale dei prodotti e rappresenta anche "una valida tutela del legittimo affidamento dell'operatore, che passa anche attraverso l'omogeneità dei comportamenti di tutti gli Stati membri nell'applicare medesime classifiche a fattispecie già esaminate e codificate"[6].

L'ITV rappresenta, di fatto, un vero e proprio ruling, dal quale non possono discostarsi né l'Agenzia delle dogane, né i contribuenti, "al fine di evitare una frammentazione di opinioni e potenziali conflitti a livello nazionale, nonché con l'obiettivo di fornire un adeguato coordinamento interpretativo a livello europeo"[7]. E invero, proprio al fine di garantire l'uniforme applicazione delle regole di classifica nei vari Paesi membri, le autorità doganali nazionali hanno l'obbligo di trasmettere alla Commissione europea tutte le ITV rilasciate, che sono poi raccolte nel sistema dell'European Binding Tariff Information, c.d. "Ebti"[8], pubblicamente consultabile e avente valore legale.

Recentemente, inoltre, è stato elaborato un nuovo sistema integrato per supportare gli operatori nelle operazioni doganali: si tratta, in particolare, del c.d. sistema "CLASS"[9] che, da un unico punto di ricerca, consente di accedere a numerosi documenti sulla classificazione dei prodotti importati nell'Unione europea. A differenza della banca dati Ebti, che raccoglie esclusivamente le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle diverse Dogane Ue, il sistema CLASS permette di conoscere, per ciascun prodotto e in modo totalmente gratuito, la Nomenclatura combinata (NC) e le relative note esplicative NC, i Regolamenti di classificazione, i pareri dedicati del Comitato del codice doganale, le sentenze della Corte di Giustizia europea, le Itv rilasciate nell'Unione europea.

Tale strumento risulta particolarmente utile giacchè qualunque operatore, prima di effettuare un'importazione, può verificare la corretta voce doganale da attribuire al prodotto e prevenire eventuali contestazioni dell'Agenzia delle dogane.

Inoltre, nelle contestazioni come quella in commento, in cui l'Agenzia disconosce la voce doganale applicata dall'importatore, ritenendola errata, è possibile conoscere eventuali chiarimenti espressi in ambito sovranazionale e, in particolare, le pronunce della Corte di Giustizia che, com'è noto, hanno pieno valore anche in ambito nazionale[10].

Grazie a tali strumenti, gli operatori raggiunti da un'attività di verifica possono oggi utilmente accedere a informazioni e documenti prima difficilmente reperibili da utilizzare, come nel caso in esame, per dimostrare la correttezza della voce doganale applicata nelle operazioni di importazione.

Sara Armella
Lucia Mannarino
Studio Legale Armella & Associati

5) Corte di Giustizia, 7 aprile 2011, C-153/10, Sony Supply Chain Solution, in curia.eu.

6) Comm. trib. reg. Milano, sez. IX, 30 giugno 2021, n. 2466; Comm. trib. reg. Milano; sez. VII, 9 luglio 2021, n. 2661; Comm. trib. prov. Milano, sez. VIII, 27 aprile 2021, n. 1885; Comm. trib. prov. Milano, sez. VIII, 25 maggio 2021, n. 2313; Comm. trib. prov. Milano, sez. VIII, 9 febbraio 2021, n. 568; Comm. trib. prov. Milano, sez. VIII, 11 febbraio 2020, n. 482.

7) Comm. trib. reg. Milano, sez. IX, 13 marzo 20219, n. 1196.

8) European Binding Tariff Information https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_consultation.jsp?Lang=en.

9) https://webgate.ec.europa.eu/class-public-ui-web/#/search

10) L'interpretazione della Corte, pur originando da una singola controversia, ha carattere astratto, poiché chiarisce la portata delle disposizioni Ue esaminate, esprimendosi su questioni di diritto con efficacia immanente o ex tunc, ossia vincolante anche per i rapporti giuridici già sorti. Cfr. Corte di giustizia, 27 marzo 1980, C-61/79, Amministrazione delle finanze dello stato vs. Denkavit italiana; Corte di giustizia, 17 gennaio 2013, C-361/11, Hewlett-Packard Europe; Corte di giustizia, 14 maggio 2009, C-161/08, International Verhuis; Corte di giustizia, 8 giugno 2006, C-196/05, Sachsenmilch.

Milano
Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com

Armella & Associati

Genova
Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
www.studioarmella.com

Dazi *antidumping*: illegittima l'indagine dell'Olaf

Per accertare l'origine doganale dei prodotti non è sufficiente un'indagine "a tavolino" dell'Olaf, essendo necessario un riscontro su beni, imprese, luoghi di produzione e flussi di merci

Per accertare l'origine doganale dei prodotti non è sufficiente un'indagine "a tavolino" dell'Olaf, essendo necessario un concreto riscontro sui beni, sulle imprese, sui luoghi di produzione e sui flussi delle merci oggetto di importazione.

È questo il principio espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia con le sentenze 7 giugno 2021, nn. 456 e 457, intervenute su uno dei sempre più frequenti casi di applicazione dei dazi antidumping sulle importazioni di tubi di acciaio, che coinvolgono molte imprese italiane.

Nel caso esaminato dal giudice veneto, ad avviso della Dogana, i prodotti importati non avrebbero avuto origine indiana, come dichiarato dalla società, bensì cinese, con conseguente applicazione di un dazio antidumping pari al 71,9% del prezzo di acquisto del prodotto.

Per ogni operazione contestata, l'importatore ha richiesto e regolarmente ottenuto un certificato di origine non preferenziale, rilasciato dalla Camera di commercio indiana, autorità preposta ad attestare il carattere originario dei beni.

Ciò nondimeno, secondo l'Ufficio, la lavorazione svolta in India non sarebbe stata sufficiente a fare acquisire l'origine doganale del prodotto che andava, dunque, riclassificato come cinese.

Tale contestazione si fonda unicamente su un Report dell'Olaf, noto alle numerose imprese importatrici di tubi di diversi Stati membri Ue.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), istituito nel 1999 come servizio generale della Commissione europea, ha il potere di svolgere, in piena indipendenza, indagini interne (in qualsiasi istituzione o organismo finanziato dal bilancio dell'Ue) o esterne (in altri Paesi terzi), con l'obiettivo di rilevare casi di frode, corruzione e altre attività illecite, che danneggiano gli interessi finanziari dell'Unione. In ambito doganale, assumono particolare rilievo le indagini sull'origine dei prodotti, volte a rilevare possibili evasioni dei dazi antidumping.

Al riguardo, occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha da tempo escluso la valenza probatoria "privilegiata" dei report dell'Organo antifrode europeo, distinguendo, all'interno degli accertamenti riportati nelle relazioni Olaf, la parte inerente la "contestazione", fondata sui riscontri e sui dati storico-oggettivi acquisiti nel corso dell'indagine svolta, dalla parte definita di "supposizione", ossia di ricostruzione presuntiva, compiuta in via di deduzione dai fatti storici acquisiti (Cass., sez. trib., 11 agosto 2016 n. 16962).

Poiché generalmente le conclusioni dell'Olaf si riferiscono a migliaia di operazioni e a numerosi esportatori, è onere dell'Amministrazione provare che l'indagine sia direttamente e specificamente riferibile ai prodotti sottoposti a rettifica. Il mero riferimento a un operatore estero nell'ambito di un report Olaf, pertanto, non può determinare una prova sufficiente alla contestazione dell'origine del

Milano
Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com

Armella & Associati

Genova
Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
www.studioarmella.com

bene importato, essendo necessaria una prova diretta tra le importazioni contestate e i prodotti oggetto dell'indagine internazionale.

Tale principio discende dalla necessità che ogni indagine, comprese quelle svolte da organismi internazionali di rilevante prestigio, approdi alla dimostrazione, fondata su dati oggettivi, dei presupposti alla base dell'attività di accertamento.

Con le sentenze in commento, la Commissione tributaria provinciale di Venezia ha ripreso i principi sull'onere probatorio in tema di accertamenti Olaf, già affermati dalla giurisprudenza europea (Corte di Giustizia, 16 marzo 2017, C-47/16, Veloserviss SA) e ribaditi dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. V, 31 luglio 2020, n. 16469; Cass., sez. V, ord. 24 luglio 2020, n. 15864; Cass., sez. V, ord. 29 aprile 2020, n. 8337; Cass., sez. V, ord. 6 giugno 2019, n. 15360; Cass., sez. V, ord. 28 febbraio 2019, nn. 5931, 5932, 5933, 5934 e 21 marzo 2019, nn. 7993 e 7794), dichiarando illegittimi gli atti impugnati per assenza di specifici elementi di prova, in grado di riferire il Report Olaf al produttore e alla fornitura oggetto di contestazione.

In particolare, nel caso esaminato dal giudice veneto, l'Organo antifrode europeo si era limitato a fondare la propria indagine sull'incrocio di dati statistici generali.

Un'inchiesta 4.0, che però non riesce ad appurare nel concreto l'origine della merce importata, poiché si riferisce a dati generali, inerenti tutte le importazioni di tubi di acciaio dalla Cina all'India e calcolando, in base ad altri dati, il valore complessivo della merce arrivata in Italia.

Ad avviso della Commissione tributaria provinciale di Venezia, l'Olaf avrebbe invece dovuto tracciare il percorso seguito dai beni prima dell'importazione, attraverso i codici identificativi della merce e dei container che li trasportavano, al fine di verificare se la dichiarata origine indiana fosse compatibile con la necessaria durata dei tempi di lavorazione dei tubi e la loro permanenza in India (Comm. trib. prov. Venezia, 7 giugno 2021, nn. 456 e 457).

Da segnalare che oltre all'indagine Olaf era stata avviata anche una distinta inchiesta da parte della Commissione europea, che ha svolto una specifica attività di controllo in loco presso gli stabilimenti indiani, per accertare le attività concretamente svolte e il livello di lavorazione del prodotto.

A seguito di un'approfondita e attenta indagine, la Commissione Ue ha confermato l'origine indiana dei prodotti oggetto di contestazione (Reg. di esecuzione Ue n. 2017/2093).

A differenza della Commissione, l'Olaf non ha effettuato ispezioni nei luoghi di produzione in India o in Cina, per accertare la lavorazione subita dai beni sul territorio indiano.

Ad avviso del giudice veneto, il Report europeo trasmesso alle singole autorità doganali nazionali al fine di contestare l'applicazione del dazio antidumping previsto per i prodotti cinesi, avrebbe dovuto dare conto di una puntuale e completa indagine. Tale indagine, per arrivare a dimostrare l'origine cinese, avrebbe dovuto individuare, nel concreto, gli stabilimenti di produzione dei tubi, tracciando il percorso seguito dai beni, anche attraverso i codici identificativi della merce e dei container che li trasportavano.

Un richiamo alla necessità di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale, come i dati statistici e i relativi incroci, come punto di partenza, e non di arrivo, di un accertamento a posteriori, che deve porre al centro lo specifico caso e deve fondarsi su riscontri oggettivi e concreti.

Sara Armella

Milano
Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com

Armella & Associati

Genova
Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
www.studioarmella.com

Origine non preferenziale discrezionalità e limiti

Le imprese possono mettere in dubbio le condizioni che la Commissione europea ha individuato per definire il criterio generale di "ultima trasformazione o lavorazione sostanziale"

Le imprese possono mettere in dubbio le condizioni che la Commissione europea ha individuato per definire concretamente, con riferimento al singolo prodotto, il criterio generale di "ultima trasformazione o lavorazione sostanziale". Si tratta di un chiarimento importante, che aprirà la strada a molti casi giurisprudenziali negli anni a venire.

La Corte di giustizia, nel valutare tali scelte, ha chiarito che la Commissione è libera di stabilire quale lavorazione possa essere ritenuta come l'ultima sostanziale per il conferimento dell'origine non preferenziale, ma tale libertà non è priva di limiti. I criteri adottati, infatti, non devono essere del tutto irragionevoli con riferimento all'effettivo procedimento di fabbricazione di un determinato prodotto.

La Corte di giustizia, con la sentenza C-209/20 del 20 maggio 2021, ha affermato tali principi, pronunciandosi con riferimento al regolamento di esecuzione della Commissione Ue n. 1357/2013 e, in particolare, alla norma che disciplina i criteri per l'attribuzione dell'origine non preferenziale dei pannelli solari, individuata nella fabbricazione delle singole celle fotovoltaiche.

Il regolamento oggetto della sentenza, allo scopo di garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping sulle importazioni di pannelli fotovoltaici originari della Repubblica cinese, contiene una specifica definizione di lavorazione idonea a conferire l'origine doganale di un prodotto. Com'è noto, la regola generale per l'attribuzione dell'origine non preferenziale (indicata all'art. 24 del previgente cdc e nell'attuale art. 60 Cdu) stabilisce che, se alla fabbricazione hanno contribuito due o più Paesi, la merce "si considera originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione".

Nello specifico, il caso oggetto della pronuncia della Corte di Giustizia è riferito all'importazione di pannelli fotovoltaici, nei confronti dei quali la Commissione europea ha esplicitamente individuato "l'ultima lavorazione sostanziale" nella fabbricazione delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino, sebbene solamente l'assemblaggio di tali celle in moduli e in pannelli permetta la realizzazione del prodotto finito.

Nella fattispecie oggetto della sentenza le singole celle, prodotte in Cina, erano successivamente assemblate in India. La Società importatrice riteneva, tuttavia, che l'"ultima lavorazione sostanziale" fosse stata effettuata in India e non in Cina. Tale convinzione era motivata dal fatto che, mediante l'assemblaggio, sarebbe possibile ottenere dei prodotti con determinate proprietà, differenti rispetto alle singole celle che compongono il pannello e che, soltanto tramite tale operazione, il prodotto potrebbe dirsi finito e commercializzabile, senza ul-

Milano
Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com

Armella & Associati

Genova
Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
www.studioarmella.com

teriori operazioni. Poiché i pannelli erano considerati dalla Società importatrice come originari dell'India e non della Cina, si era esclusa, all'atto dell'importazione, l'applicazione del dazio antidumping.

Tale ricostruzione veniva, tuttavia, esplicitamente contestata dalla Dogana britannica che, applicando pedissequamente la norma prevista dal regolamento 1357 del 2013, riteneva tali prodotti di origine cinese.

In seguito ad una serie di sentenze con esiti contraddittori, la questione è stata, pertanto, condotta nanti la Corte del Lussemburgo, alla quale si è chiesto di valutare se la specifica regola di origine indicata nel regolamento n. 1357/2013 fosse o meno conforme all'art 24 cdc, vigente ratione temporis, (ora art. 60 Cdu), il quale definisce la regola generale per l'origine non preferenziale di un prodotto.

A tale domanda la Corte fornisce una risposta affermativa, confermando così la validità del regolamento. In via preliminare, la sentenza chiarisce che la Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione per definire i criteri astratti, enunciati dall'art. 24 del codice doganale comunitario (ora art. 60, paragrafo 2, cdu), specificando in concreto il criterio generale di "ultima lavorazione sostanziale" per un determinato tipo di prodotto.

La Corte precisa, inoltre, che l'esercizio di tale potere è soggetto al rispetto di determinati obblighi: in primo luogo, l'atto di esecuzione deve trovare la propria giustificazione nell'obiettivo di garantire la certezza del diritto e, in secondo luogo, deve essere motivato in modo tale da permettere alla Corte di giustizia di controllarne la legittimità con riferimento alla normativa doganale.

Sotto tale ultimo profilo, la norma che determina la regola di origine applicabile alla fattispecie oggetto della decisione deve rispettare il criterio generale, individuato nell'"ultima trasformazione o lavorazione sostanziale" delle merci.

In seguito ad una ricostruzione sistematica di una serie di precedenti, la sentenza chiarisce, infatti, che con tale formula si intende la fase del processo di produzione nel corso della quale le merci acquisiscono: i) la loro destinazione d'uso; ii) proprietà e composizioni specifiche, che non possedevano in precedenza e iii) per le quali non sono previste modifiche qualitative importanti in futuro.

Nello specifico, la Corte riconosce alla Commissione un potere discrezionale nella concreta attuazione dei criteri di individuazione della c.d. trasformazione sostanziale, a condizione che non incorra in un manifesto errore di valutazione con riferimento allo specifico processo di produzione del bene.

La definizione dell'"ultima lavorazione sostanziale" per i pannelli fotovoltaici è quindi ritenuta conforme al diritto dell'Unione, dal momento che la scelta della Commissione di individuare come tale la produzione delle celle in silicio risponde ai canoni di ragionevolezza richiesti, trattandosi della fase decisiva e più importante del processo di produzione dei pannelli solari.

Prima della produzione delle celle, invero, la produzione di energia è semplicemente impossibile, l'assemblaggio delle varie componenti determina, invece, esclusivamente un miglioramento della capacità di trasformazione energetica dei singoli elementi. Tale lavorazione non conduce, pertanto, a un cambiamento così rilevante delle proprietà fisiche del prodotto.

Non ritenendo sussistente un errore manifesto nell'individuazione dei criteri di "ultima lavorazione sostanziale", il regolamento della Commissione n. 1357/2013 è dichiarato come conforme al diritto unionale, con conseguente applicazione del dazio antidumping verso i pannelli solari assemblati in India, a partire dalle celle solari realizzate in Cina.

Massimo Monosi
Tatiana Salvi

Milano
Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com

Armella & Associati

Genova
Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
www.studioarmella.com

Studio Legale Armella & Associati

www.studioarmella.com

Seguiteci anche su **Linkedin** – Studio Legale Armella & Associati – per essere sempre aggiornati sulle novità in materia doganale